



DETERMINA
N.170 DEL 16.12.2020

OGGETTO: MODIFICA DEL TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E DI IMBUSTAMENTO DEI MATERIALI PUBBLICITARI DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA. PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 – CIG: 72037312E1”

IL SOVRINTENDENTE

- **VISTO** che con propria Determina a contrarre del 24 ottobre 2017, FAV ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di “*DISTRIBUZIONE E DI IMBUSTAMENTO DEI MATERIALI PUBBLICITARI DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA*” – CIG: 72037312E1”, per un importo a base d’asta per 3 anni di € 180.000,00= (Euro Centoottantamila/00) al netto dell’IVA di legge;
- **VISTO** che la suddetta procedura è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del maggior ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- **VISTO** che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. ALBERTO PERETTI;
- **RILEVATO** che all’esito dell’espletamento della procedura di gara quest’ultima è stata aggiudicata con Comunicazione di aggiudicazione del 15.01.2018, alla società **SIRI SERA SERVICE S.r.l.**, con sede in San Martino Buon Albergo (VR) – CAP 37036 – Via C. Beccaria n.12 - C.F. e P.IVA 04145180230, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Nicola De Mori, per un importo di aggiudicazione pari a € 171.000,00= (Euro Centosettantaunomila/00) oltre Iva ed oneri non soggetti al ribasso;
- **RILEVATO** che in data 12.02.2018 si è stipulato il contratto relativo alla citata procedura negoziata mediante cottimo fiduciario;
- **RILEVATO** che nel corso del 2020, ultimo anno di esecuzione del contratto di appalto, si è sospeso l’esecuzione dello stesso ciò in ragione delle misure restrittive imposte dalle Autorità Nazionali volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19;
- **CONSIDERATO** che i vari provvedimenti hanno comportato la sospensione di tutte quelle attività produttive industriali e commerciali non considerate essenziali o di pubblica utilità,
- **RILEVATO** che il Consiglio di Indirizzo, a fronte dell’emanazione dei suddetti provvedimenti governativi e legislativi, con propria deliberazione n. 8 del 05.05.2020 ha disposto di cancellare la già programmata stagione del “Festival Areniano 2020” ciò in ragione delle misure restrittive imposte dalle Autorità Nazionali in relazione all’emergenza sanitaria volte a contrastare la diffusione del Covid-19 che non hanno consentito il regolare e programmato svolgimento della stagione Lirica 2020;
- **ATTESO** che la richiamata circostanza costituisce a tutti gli effetti un *factum principis* ovvero sia una causa di impossibilità, oggettiva ed imprevedibile, ad effettuare una prestazione



determinata dalla sopravvenienza di provvedimenti normativi o amministrativi che impediscono obiettivamente l'esecuzione della prestazione contrattuale;

- **CONSIDERATO** che, per le ragioni illustrate si è sospesa l'esecuzione del contratto come da verbale di sospensione del 16.03.2020;
- **-RILEVATO** che successivamente, a decorrere dal 30.08.2020 si è ripresa l'attività oggetto del contratto per i soli servizi legati alla realizzazione della stagione Sinfonica del Teatro Filarmonico riprogrammata in adempimento e nel rispetto delle normative legate al contrasto della diffusione del Covid;
- **RILEVATO** che come da nota della Direzione Allestimenti Scenici per la stagione 2021 si sono programmate le medesime opere, già previste per la stagione lirica 2020, con l'unica variazione del numero complessivo delle serate passate da 55 nel 2020 a 45 per il 2021;
- **CONSIDERATO** il combinato disposto dell'art. 107 del Codice Appalti comma 1 e 7 e dell'art. 23 del Dm 49/2018;
- **RILEVATO** che il contratto è un contratto di durata;
- **VISTO** l'art. 106 del Codice dei Contratti;
- **CONSIDERATO** il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" con cui si è prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31.01.2021;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente qui richiamate:

- 1) Di modificare il termine contrattuale di cui all'art. 3 del contratto sottoscritto con Siri Sera Service S.r.l. prorogando il termine di scadenza previsto inizialmente per il 31.12.2020 al 31.12.2021;
- 2) Di determinare che il prezzo del servizio rimane eguale a quanto offerto in sede di gara, calcolato sull'ultima annualità non ancora interamente corrisposta, oltre IVA;
- 3) Di sottoporre il presente atto alla firma del legale rappresentante di Siri Sera Service S.r.l.;
- 4) Di individuare nella Direzione Marketing la figura che dovrà monitorare lo svolgimento dell'attività amministrative correlate a quanto qui stabilito;
- 5) Resta inteso che ogni eventuale cambiamento della stagione lirica disposto per l'ottemperanza al rispetto di nuove normative volte a combattere la diffusione del Covid determineranno nuove modifiche o la risoluzione del contratto stipulato per la parte non ancora eseguita;
- 6) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet di FAV.

Verona, il 16.12.2020

IL SOVRINTENDENTE
Dott.ssa Cecilia Gasdia